

N. R.G. 14969/2021



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

Sesta Civile

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele D'Angelo, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14969/2021 promossa da:

██████████ S.R.L. (c.f./P. I.V.A.: ██████████) n.q. qualità di procuratore di  
██████████ S.p.A., (già ██████████ già ██████████  
NV), rappresentata e difesa dagli Avv.ti ██████████ ██████████ ██████████  
██████████ elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma, Via  
██████████ giusta procura in calce al ricorso in opposizione a Decreto  
Ingiuntivo

**RICORRENTE/OPPONENTE**

contro

██████████ S.r.l. (c.f./P. IVA: ██████████) rappresentata e difesa dall'Avv.  
██████████ ██████████ elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma,  
██████████ giusta procura in calce alla comparsa di  
costituzione e risposta

**RESISTENTE/OPPOSTO CONTUMACE**

OGGETTO: azione di opposizione a decreto ingiuntivo.

CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.

In decisione all'udienza in data 1.7.2022, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.

**RAGIONI DELLA DECISIONE**

**1. Conclusioni delle parti ed esposizione dei fatti**



Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo n. 141/2021 del 31.1.2020, depositato il 4.1.2021 (R.G.n. 63309/2020) e notificato a mezzo di posta elettronica certificata il 18.1.2021, iscritto a ruolo in data 4.3.2021, la società [REDACTED] S.r.l. n.q. di procuratore di [REDACTED] [REDACTED] S.p.A. (c.f.: [REDACTED]) deduce l'illegittimità del D.I. 141/2021 del 30.12.2020 sostenendo, inoltre, che il credito vantato da parte opposta si fonderebbe su una cessione del contratto di sub-locazione posta in violazione dell'art. 4 bis dello stesso contratto di sub-locazione stipulato tra le società [REDACTED] [REDACTED] S.r.l. [REDACTED] S.p.A. Pertanto, ne domanda la revoca.

Parte resistente opposta [REDACTED] S.r.l. non si è costituita.

All'esito dell'udienza del 25.11.2021, previa verifica della regolarità della notifica da parte opponente del ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza nonché l'invito ad avviare il tentativo obbligatorio di mediazione, è stata dichiarata la contumacia del resistente/opposto con rinvio all'udienza del 1.7.2022 per verifica dell'incombente.

Con comparso di costituzione e risposta in data 25.1.2022, la società [REDACTED] S.r.l., contestando le deduzioni di parte opponente, ha primariamente dedotto che il decreto ingiuntivo è valido e legittimo in quanto fondato su documenti dimostranti credito certo liquido ed esigibile e che, la somma ingiunta è provata a mezzo di contratto di cessione di contratto di sublocazione stipulato tra la stessa e la società [REDACTED] [REDACTED] s.r.l. il 19.1.2017 è basato su cessione di contratto di sublocazione ai sensi dell'art. 4 bis del contratto di sublocazione, a titolo oneroso. Secondariamente, la stessa deduce che la detta cessione è stata realizzata nel rispetto dell'art. 4 bis dello stesso contratto di sub-locazione stipulato tra le società [REDACTED] [REDACTED] S.r.l. [REDACTED] [REDACTED] S.p.A. Pertanto, richiede la provvisoria esecutorietà del D.I. 141/2021 del 31.12.2020 e il rigetto delle richieste della parte opponente.

All'esito dell'udienza del 1.7.2022, parte opponente ha dato atto che parte opposta non ha avviato il tentativo obbligatorio di mediazione pur essendo stato assegnato il termine di legge con ordinanza del 25.11.2021. L'opposta ha chiesto nuovo termine sostenendo di essersi costituita solo successivamente, cioè il 01.02.2022.

La causa è stata discussa.

## 2. In rito



**Sul tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. n. 28/2010**

Deve preliminarmente osservarsi che ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 28/2010 l'esperimento obbligatorio del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale relativa a controversie in materia di locazione. A tal riguardo, è bene chiarire quale sia la parte onerata di tale incombenza.

Si consideri infatti che, come nella fattispecie in esame, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo comporta l'istituzione di un procedimento ordinario nel quale l'opponente risulta attore in senso formale, ma convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto è convenuto in senso formale, ma attore in senso sostanziale, cosicché è su quest'ultimo che incombono gli oneri probatori relativi ai fatti costitutivi della pretesa fatta valere in sede monitoria (Cass. Civ. Sez. I, sent. n. 6421 del 22.4.2003; Trib. Roma, Sez. XVII, 7.8.2018, n.16333).

A sostegno di tale orientamento vi è la recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione la quale chiarisce che *“nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”* (Cass. SS.UU. 18.9.2020 n. 19596; Cass. Sez. III n. 159 del 8.1.2021).

Nell'odierno giudizio, l'onere di avviare l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione incombeva sulla resistente opposta. Ne consegue la dichiarazione di improcedibilità per mancato esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5 D.lgs. 28/2010 e, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo n. 141/2021 del 31.12.2020.

L'istanza di rimessione in termini non può essere accolta. Innanzitutto, la Ivone s.r.l. ha atteso il 01.07.2022 per presentare tale istanza, pur essendosi costituita il 01.02.2022 e avendo avuto conoscenza della ordinanza del 25.11.2021 quanto meno in tale data, non rispettando perciò il principio secondo cui *“La rimessione in termini prevista dall'art. 153, comma 2, cod. proc. civ. (ovvero, in precedenza,*



dall'art. 184 bis dello stesso codice) deve essere domandata dalla parte interessata senza ritardo e non appena essa abbia acquisito la consapevolezza di avere violato il termine stabilito dalla legge o dal giudice per il compimento dell'atto" (Cass., Sez. II, sent. n. 4841 del 26.03.2012).

Inoltre, la rimessione in termini presuppone che la parte sia incorsa nella decadenza per una causa ad essa non imputabile (l'art. 153 co. II c.p.c. recita infatti: "La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma"); dal momento che nel caso di specie la totale omissione dell'esperimento del tentativo di mediazione, anche considerando il termine dal 01.02.2022, dipende da un errore imputabile a parte resistente. Pertanto non ricorrono i presupposti affinché il Giudice accolga l'istanza di rimessione in termini.

### 3. Sulle spese

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in conformità al D.M. 55/2014 in relazione ai procedimenti ordinari tenuti innanzi al Tribunale di valore tra € 52.000,00 ed € 260.000,00, eliminando la fase istruttoria che nel caso di specie non si è tenuta e applicando i compensi minimi stante la pronuncia in rito. Pertanto, la ██████████ S.r.l. deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite in favore di ██████████ S.R.L. (c.f./P. I.V.A.: ██████████) n.q. qualità di procuratore di ██████████ ██████████ S.p.A. che si liquidano in € 4.015,00 per compensi ed € 602,25 per spese generali, oltre IVA, CPA e tutti gli ulteriori oneri di legge.

### P.Q.M.

Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: dichiara l'improcedibilità per mancato esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5 d.lgs. 28/2010 e, per l'effetto, revoca il Decreto Ingiuntivo n. 141/2021 del 31.12.2020 emesso dal Tribunale Ordinario di Roma; condanna la società ██████████ S.r.l. al alla rifusione delle spese di lite in favore di ██████████ S.R.L. (c.f./P. I.V.A.: ██████████) n.q. qualità di procuratore di ██████████ ██████████ S.p.A., (già ██████████ ██████████) già ██████████ ██████████



NV) che si liquidano in € 4.015,00 per compensi ed € 602,25 per spese generali, oltre IVA, CPA e tutti gli ulteriori oneri di legge.

Roma, li 1.7.2022

Il Giudice

Dott. Daniele D'Angelo

